

RIAPPROVAZIONE
~~PROPOSIZIONE~~ LEGGE REGIONALE/

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I SERVIZI SANITARI E AMMINISTRATIVI DELLE UU.SS.LL.

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

1.

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 53 DEL 13.12.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13.12.89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 12/12/89 Prot. 408/7055 (Osservazioni Commissario Governo)
su L.r. "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari ed amministrativi
delle UU.SS.LL. (atto cons; 234/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____
si allega testo emendato

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Ciannamea, Fazio, Armenise, Tedesco
CONTRARI: _____
ASTENUTI: Godelli, Occhiofino, Strazzeri, Liuzzi.

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Di Gioia Lillino

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente Colleghi consiglieri,

Con nota del Commissario di Governo N. 19063/20802 di Prot/Gab. del 7 dicembre u.s. il Commissario di Governo nella Regione Puglia ha notificato i rilievi del Governo sul disegno di Legge concernente le disposizioni transitorie per i Servizi Sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali".

Si tratta di rilievi di carattere prevalentemente formale, che non intaccano le sostanziali decisioni normative che con il disegno di legge sono state assunte per attuare, in relazione al disposto delle leggi regionali di organizzazione delle unità sanitarie locali e dei relativi servizi e di disciplina della normativa concorsuale delle stesse unità sanitarie locali, una prima sistemazione degli organici dei servizi amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali.

In ordine alla prima osservazione, si rileva che il primo comma dell'articolo 2 prevede che debba tenersi conto dei raggruppamenti di cui all'articolo 1 al fine della riduzione dei posti di dirigenti sanitari e amministrativi dei relativi servizi.

Peraltro, al fine di esplicitare meglio il concetto che i posti di pianta organica dei dirigenti dei servizi amministrativi e sanitari devono coincidere con il numero dei servizi e, di conseguenza, ridotti in caso di accorpamento dei servizi, è stato formulato un apposito secondo comma all'articolo 2 del disegno di legge ed è stata soppressa la corrispondente locuzione contenuta nel primo comma: il precedente secondo comma è stato portato a terzo comma.

Per quanto attiene l'osservazione relativa all'articolo 6 sembra evidente che in mancanza delle piante organiche definitive, che non sono state approvate in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 8 aprile 1988 n. 109, la procedura prevista dall'articolo 30 della L.r. 9 aprile 1986 n. 9 è stata sospesa in attesa del compimento del processo di ristrutturazione degli ospedali, il riferimento, ai fini di transitori aggiustamenti di organici per esigenze urgenti e indilazionabili dei servizi sanitari e amministrativi, deve essere quello delle piante organiche provvisorie risultanti dagli atti posti in essere sinora, a carattere ricognitivo, dalla Regione e dalle unità sanitarie locali.

Al fine di operare formalmente tale chiarimento, l'articolo 6 del D.D.L. in parola è stato emendato con apposita precisazione nel senso su esposto.

Analogamente, si è provveduto a rendere più estensivo l'articolo 5 del D.D.L. precisando che la norma si riferisce al personale del profilo professionale medico, essendosi provveduto con altra legge regionale, n. 6 del 6 giugno 1989, per le altre categorie, del personale del ruolo sanitario, non mediche (biologi, chimici, fisici ecc.).

Si è provveduto infine ad emendare gli errori materiali contenuti nei riferimenti a leggi e decreti contenuti negli articoli 6 e 7 per cui si sottopone a Questo onorevole Concesso il D.D.L. nella nuova stesura, approvato a maggioranza dalla terza Commissione nella seduta del 13.12.89, in modo che possa compiere favorevolmente il suo iter per divenire legge regionale operante.

Di Gioia Lillino

3

Art. 1

(Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee)

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all'art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è effettuato con la modalità di cui al presente articolo, in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale.

2. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari, previsti dalle lettere a) e b) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi".

3. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:

a) i servizi sanitari previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi e dei presidi polispecialistici";

b) i servizi amministrativi, previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51,

sono unificati nel seguente servizio: "affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni".

ART. 1

(Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee)

1. Idem

"

"

2. Idem

"

"

"

3. Idem

"

"

"

Art. 2

(Istituzione in organico di posti di dirigente)

1. Nelle piante organiche di ciascuna Unità Sanitaria Locale, in relazione all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, e tenuto conto dei raggruppamenti di cui al precedente articolo, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 2 del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2

(Istituzione in organico di posti di dirigente)

1w idem

"

sopprimere da "e tenuto conto dei raggruppamenti di cui al precedente articolo"

idem

"

"

"

"

"

"

2. Nei casi previsti dall'art.1, secondo e terzo comma, della presente legge i posti di dirigente sanitario responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti dei servizi.

3. I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 3

(Integrazione comma primo, punto 2, art. 40 L.R. 26.5.1980, n. 51)

1. I compiti amministrativi inerenti l'organizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l'aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istruzione e funzionanti nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo "affari generali".

ART. 3

(Integrazione comma primo, punto 2 art.40 L.R.26.5.1980,n.51)

1. Idem

"

"

"

Art. 4

(Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio)

1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9, salvo che siano ricoperti ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle Unità Sanitarie Locali, i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo, trasferito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi, che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilità d'ufficio disposta con norme di legge dello Stato.

ART. 4

(Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio)

1. IDEM

"

"

"

2. IDEM

"

"

3. IDEM

"

"

4. IDEM

"

"

5. IDEM

"

6. IDEM

"

"

Art. 5

(Integrazione degli artt. 23 e 24 della L.R. 9.4.1986, n. 9)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche alle sezioni di specialità e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

ART. 5

(Integrazione degli artt. 23 e 24 della L.r. 9.4.1986, n.9)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 9 aprile 1986, n.9 si applicano anche al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialità ecc...

idem

"

"

8

Art. 6

(Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e all'applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al D.M. Sanità 14 settembre 1988, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n. 109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal D.M. Sanità 14 settembre 1988.

3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, primo comma, della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

ART. 6

(Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.)

1. Idem

"

"

sostituire D.M. sanità 14.9.88 con " D.M. Sanità 13.9.88

dopo le parole "piante organiche" aggiungere "provvisorie delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi della L.r. 26.1.1986 n.12 risultanti dalla ricognizione effettuata dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art.30 primo comma, della L.r. 15 aprile 1986 n.9 dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse" in altri posti ecc,... idem

2. IDEM

"

"

Sostituire D.M. sanità 14.9.88 con "D.M. sanità 13.9.88

3. IDEM

"

"

4. IDEM

"

"

Art. 7

(Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari)

1. In applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione e l'approvazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unità Sanitarie Locali di Regioni diverse.

ART. 7

(Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari)

1. In applicazione dell'art. 7 D.P.C.M. 5 agosto n.325, non sono ecc..

idem

"

"

"